

### Circolare informativa n. 19 del 13 Dicembre 2010

#### **La tariffa rifiuti non è mai un tributo: va sempre assoggettata ad Iva**

Il Dipartimento delle Finanze ha affermato la sostanziale identità tra la tariffa introdotta dal D.Lgs. n.22/97 (TIA1) e quella introdotta ad opera del D.Lgs. n.152/06 (TIA2), che ancora non viene applicata dai comuni perché attende il regolamento attuativo. La Corte Costituzionale aveva definito con la sentenza n.238/09 la tariffa igiene ambientale come un tributo, rendendo inapplicabile l'imposta sul valore aggiunto: tale pronuncia aveva dato il la alle richieste di rimborso dell'Iva pagata illegittimamente (soprattutto da parte dei privati e degli operatori economici che non hanno portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto pagata negli anni precedenti sulla tariffa). Successivamente, l'art.14 del D.L. n.78/10 ha stabilito per legge che la TIA è una tariffa e, quindi, l'Iva va pagata. Il Dipartimento delle Finanze ribadisce tale principio: presentando le due tariffe analoghe caratteristiche ed essendo la TIA1 (detta anche TIA "Ronchi") e la TIA2 (detta anche TIA "Ambiente") regolate dalle stesse fonti normative, la natura giuridica è la stessa.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare n.3/DF, Software, 11/11/10)**

#### **IVA - Reverse charge sui cellulari con decorrenza incerta**

È stata pubblicata la decisione del Consiglio europeo che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura particolare di deroga all'art.193 della direttiva n.2006/112/CE. Obiettivo delle deroghe richieste è rendere debitore dell'Iva il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo qualora l'importo imponibile sia pari o superiore a € 5.000 e unicamente in relazione a determinati prodotti, in particolare, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. A differenza di quanto avviene in Germania e Austria, in Italia non esistono limiti all'applicazione dell'inversione contabile, per cui si applicherà a tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi nazionali a prescindere del valore di acquisto. Rimane, tuttavia, ancora da definire la decorrenza della disposizione. **(Consiglio UE, Decisione, G.U.U.E. serie L309 del 25/11/10)**

#### **INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2010**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di ottobre è pari 2,354566. **(Istat, Comunicato, 16/11/10)**

## AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Anche il **prossimo 31 dicembre 2010**, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

<u>Soggetti in contabilità ordinaria</u>	<u>Soggetti in contabilità semplificata</u>
<b>Registri Iva</b>	<b>Registri Iva</b>
<b>Registro beni ammortizzabili</b>	<b>Registro beni ammortizzabili</b>
<b>Libro Giornale</b>	
<b>Libro inventari</b>	

In particolare il Registro dei beni ammortizzabili:

- ➔ se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2010;
- ➔ se tenuto con modalità diverse, dovrà aggiornarsi entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30/09/10).

Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono:

<b>MODALITÀ DI NUMERAZIONE</b>		
<b>Libro/registro meccanografico</b>	<b>Tipo di numerazione</b>	<b>Esempio Registrazioni periodo 01/01/09 –31/12/09</b>
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione <b>dell’anno di riferimento della contabilità</b>	<b>2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.</b>
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può anche essere omessa <b>qualora le annotazioni occupino poche pagine.</b>	<b>2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.</b> Oppure <b>1,2,3 ...</b> (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione <b>dell’anno di riferimento della contabilità.</b>	<b>2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.</b>

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24.

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa. Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO					
Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali (*)	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione)	Non dovuta
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione)	Non dovuta
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta		Non dovuta	Non dovuta

(\*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero.

#### INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
BENI PRESSO MAGAZZINO	SI
BENI IN DEPOSITO	SI
BENI PRESSO UNITÀ LOCALI	SI
BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI	SI
BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L'AZIENDA	NO
BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO	SI
BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari (per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione), al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota

ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/10, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

#### ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (*c.d. criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2011**, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2010.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/10.

Compensi anno 2010	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2010	Entro il 31/12/10	Anno 2010	Anno 2010
		Entro il 12/01/11	Anno 2010	Anno 2010
		Dal 13/01/11	Anno 2011	Anno 2011
Amministratore con partita Iva (fattura)	2010	Entro il 31/12/10	Anno 2010	Anno 2010
		Dall'1/01/11	Anno 2011	Anno 2011

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

**per i pagamenti in contante**

vale il giorno di erogazione (si presti attenzione ai limiti della normativa antiriciclaggio);

<b>per i pagamenti con assegno bancario</b>	vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario;
<b>per i pagamenti con bonifico bancario</b>	vale il giorno di effettuazione della operazione.

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che:

<b>nel caso di erogazione entro il 31/12/10</b>	<b>nel caso di erogazione entro il 12/01/11</b>
il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 17/01/11 (il giorno 16 è festivo);	il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/11.

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di "incasso giuridico", vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

#### **REGOLARIZZAZIONE "CASE FANTASMA" ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010**

L'articolo 19 del D.L. n.78/10 ha previsto una serie di interventi volti alla regolarizzazione delle c.d. "case fantasma" al fine di evitare ostacoli:

alla loro compravendita	il notaio, oltre a indicare gli estremi catastali degli immobili, deve verificare la conformità delle planimetrie catastali;
oltre che alla loro locazione	in occasione della registrazione, cessione, risoluzione o proroga di un contratto di locazione è necessario comunicare i dati catastali dell'immobile locato.

Gli immobili fantasma sono:

- ➔ quelli costruiti e mai denunciati all'Agenzia del Territorio;
- ➔ ovvero quelli che sono stati regolarmente dichiarati a catasto al momento della costruzione, ma successivamente sono stati oggetto di variazione (ampliamento, frazionamento, cambio di destinazione, ecc) senza averne dato la necessaria comunicazione all'Agenzia del Territorio.

Gli immobili interessati da tali irregolarità sono stati individuati da appositi elenchi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia del Territorio (che ha individuato oltre 2 milioni di particelle ritenute irregolari). I contribuenti che si regolarizzeranno spontaneamente entro il 31/12/10 potranno beneficiare di sanzioni ridotte (che si ricordano essere comprese tra € 258 ed € 2.065) evitando peraltro i costi di accatastamento nel caso in cui sia l'Agenzia del Territorio ad occuparsene per inerzia del contribuente.

Dovranno poi regolarizzare anche la situazione fiscale (in particolare l'Ici eventualmente non versata o versata in maniera insufficiente).

È infatti previsto che, dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio si adopererà per l'accatastamento delle unità immobiliari non regolarizzate dai contribuenti attribuendo a tali immobili una rendita presunta (con costi, come detto, a carico dei contribuenti stessi).

Si invita pertanto la clientela dello studio a verificare se negli elenchi predisposti dall'Agenzia del Territorio sia presente un proprio immobile. Il link con gli elenchi è il seguente:

<http://www.agenziaterritorio.it/?id=6120>

Nel caso in cui un proprio immobile sia incluso in tali elenchi è bene che ciascun contribuente contatti il proprio tecnico di fiducia, incaricandolo di regolarizzare la situazione catastale.

## PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo "*Piano straordinario contro le mafie*", sono state introdotte all'art.3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, ad oggi in fase di conversione in legge, ha modificato il testo originario del citato art. 3 della L. n.136/10.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la **Determinazione n.8 del 18 novembre 2010**, ha fornito le prime indicazioni (c.d. Linee guida) per l'applicazione della nuova norma.

Va, infine, segnalato, che nell'attuale *iter* di conversione in legge del D.L. n.187/10 sono annunciate importanti modifiche di cui si darà conto nel prosieguo e per le quali occorrerà attendere opportuna conferma a conversione avvenuta.

### Tipologie di contratti assoggettati ai nuovi obblighi

Le Linee guida chiariscono che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

- ➔ contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- ➔ concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi;
- ➔ contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- ➔ contratti di subappalto e subfornitura;
- ➔ contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

Nel concetto di "*stazione appaltante*" previsto dalla Legge n.136/10 rientrano:

- ⤷ le amministrazioni dello Stato;
- ⤷ gli enti pubblici territoriali;
- ⤷ gli enti pubblici non economici;
- ⤷ gli organismi di diritto pubblico;
- ⤷ le associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti, le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese pubbliche.

Gli "*operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori pubblici*" sono, invece, tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei contratti, cioè:

- ⤷ società private;
- ⤷ società pubbliche;
- ⤷ organismi di diritto pubblico;
- ⤷ imprenditori individuali;
- ⤷ professionisti.

### Distinzione tra vecchi e nuovi contratti

Ogni nuovo rapporto contrattuale stipulato successivamente al 7 settembre 2010 dovrà prevedere le nuove clausole sulla tracciabilità.

Le Linee guida chiariscono che nel concetto di "*nuovo rapporto contrattuale*" rientrano, indipendentemente dal fatto che siano legati ad un contratto di appalto stipulato prima del 7 settembre 2010:

- ➔ i contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari;
- ➔ i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore;
- ➔ i contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto.

Non rientrano nella fattispecie di nuovo rapporto contrattuale i contratti di subappalto e i subcontratti relativi a contratti di appalto stipulati in data antecedente al 7 settembre 2010. Pertanto, tali contratti non ricadono immediatamente nei nuovi obblighi, ma dovranno essere regolarizzati – in base al testo del D.L. n.187/10 - entro il termine di 180 giorni dalla data del 7/09/10, e quindi, entro il 7 marzo 2011 (si segnala che nell'iter di conversione del D.L. n.187/10 è stato proposto un allungamento di tale termine, che verrà probabilmente fissato al termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10).

### Forme di pagamento consentite

Il D.L. n.187/10 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Sono ammessi:

Ricevute bancarie elettroniche (Ri.Ba.)	in tal caso l'indicazione del codice del CIG o del CUP dovrà avvenire da parte del beneficiario e non del pagatore;
Rapporti interbancari diretti (RID)	solo qualora il flusso telematico preveda l'indicazione del codice CIG o CUP.

L'utilizzo di assegni bancari o postali per effettuare il pagamento di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali è consentito al ricorrere contemporaneo delle tre seguenti condizioni:

- ➔ il soggetto beneficiario non sia in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente;
- ➔ il conto corrente da cui vengono tratti gli assegni sia un conto corrente dedicato;
- ➔ gli assegni siano muniti della clausola di non trasferibilità (in tal caso non è necessaria l'indicazione del CIG o CUP).

Per il pagamento di imposte, tasse, contributi, assicurazioni, fidejussioni e gestori e fornitori di servizi pubblici possono essere utilizzate anche carte di pagamento (purché emesse a valere su un conto dedicato).

Il D.L. n.187/10 prevede che per il pagamento delle spese giornaliere di importo inferiore a € 500, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, quali assegni, POS, carte di credito, comunque mezzi di pagamento tracciabili. È fatto sempre divieto di utilizzo di denaro contante. Le linee guida precisano che la soglia giornaliera di € 500 è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nell'arco della giornata. Si segnala che nell'iter di conversione del D.L. 187/2010 è stato proposto un innalzamento della soglia da € 500 ad € 1.500.

### LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA SULLE PROVVISORIE

Come di consueto, avvicinandosi la fine dell'anno, coloro che percepiscono provvisorie, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo delle trattenute fiscali di acconto **calcolate in misura ridotta**.

Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al **50%** delle provvisorie corrisposte (attualmente, si paga l'11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvisorie corrisposte (in sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari al 20% del 23%).

A tal fine si considerano soggetti "terzi":

- ➔ i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvisorie nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- ➔ i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- ➔ gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Per godere dell'applicazione della ritenuta ridotta è **necessario inviare entro il 31 dicembre** di ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un'apposita **dichiarazione**.

Si fa presente che, oltre all'ordinario termine del **31 dicembre** dell'anno precedente, nel caso di **rapporti continuativi** la comunicazione va inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.	entro <b>15 giorni</b> dalla stipula;
per le operazioni <b>occasionali</b>	entro la <b>data di conclusione</b> dell'attività che dà origine alla provvigione.

**Fac-simile di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari**

**Dichiarazione degli intermediari per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni**

**Agente / Intermediario:**

\_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_

Iscritto al R.I. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Rea \_\_\_\_\_

Iscritto all'albo agenti di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**Ditta Committente:**

\_\_\_\_\_

domiciliata in \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (*intermediario*) \_\_\_\_\_ con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2011**, stante l'utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.

Luogo e data \_\_\_\_\_ **firma** \_\_\_\_\_

**GESTIONE DELL'AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE**

Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:

uso esclusivamente aziendale	uso privato	uso promiscuo
il dipendente può usufruire della vettura solo nell'ambito della sua attività lavorativa;	la vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;	la vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d'imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia (si ricorda che l'uso promiscuo all'amministratore è soggetto ad una disciplina fiscale del tutto diversa).

La fattispecie più diffusa è certamente la terza (uso promiscuo) anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano:

a fronte di un <i>benefit</i> di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente	Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'ACI al seguente link: <a href="http://www.aci.it/index.php?id=93">http://www.aci.it/index.php?id=93</a> Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'ACI le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione del tariffe previste per il 2011.
l'azienda beneficia della deducibilità dei costi nel limite del 90%	La deduzione al 90% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di <i>leasing</i> o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun tetto parametrato al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076).

Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli addebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore (il datore di lavoro chiede al dipendente di pagare una determinata somma per l'utilizzo privato del mezzo); tali riaddebiti possono essere alternativamente:

- ➔ trattenuti dalla retribuzione del lavoratore;
- ➔ addebitati tramite fattura e il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva ordinaria. Anche l'Iva addebitata concorre ad abbattere il *fringe benefit* calcolato in capo al dipendente (es: per azzerare un *fringe benefit* di € 3.000 è necessario emettere una fattura di € 2.500 + Iva).

È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 tali addebiti devono avvenire (quindi, se fatturati, la fattura deve essere emessa e deve risultare altresì pagata) entro la fine del periodo d'imposta.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno scelto la forma dell'uso promiscuo al dipendente per la gestione di alcuna delle autovetture aziendali e che intendano azzerare il *benefit* in capo al lavoratore dipendente tramite fattura devono ricordarsi di effettuare l'addebito **entro la fine del 2010**.

## Iva

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, l'imposta sarà detraibile secondo le ordinarie regole (quindi detrazione nella misura del 40%).

Qualora il datore di lavoro abbia scelto la forma dell'addebito al dipendente per l'utilizzo privato attraverso emissione della fattura, se tale addebito avviene per un importo non inferiore alle tariffe prima richiamate (tariffe Aci per il 2010), è consentita l'integrale detrazione dell'Iva inerente sia i costi di gestione che quelli di acquisizione dell'autovettura.

È bene ricordare che in caso di *benefit* trattenuto in busta paga del dipendente, per garantirsi l'integrale detrazione dell'Iva è comunque necessario corrispondere l'Iva su tale importo.

Si ricorda, infine, che tale vantaggioso meccanismo di determinazione del *benefit* è stato modificato di recente dalla L. n.88/09 con la previsione di un decreto che dovrebbe fissare i nuovi parametri (sicuramente meno convenienti di quelli attuali) per la fatturazione dell'addebito al dipendente. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si continuano ad applicare le regole sopra descritte.